

Iva ed economia digitale

Dott. Alberto Perani
Brescia, 04 luglio 2018

LE NUOVE SFIDE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NELL'ECONOMIA DIGITALE

L'economia digitale ha tre dimensioni specifiche:



- Il commercio elettronico;
- Le piattaforme multiparti;
- Le attività degli *over the top* (OTT).



Implicazioni importanti per la crescita economica e della produttività ma pone sfide evidenti ai sistemi fiscali.



La concezione del sistema tributario e la definizione delle basi imponibili vanno completamente rivisti.

LE NUOVE SFIDE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NELL'ECONOMIA DIGITALE

- Tassazione del commercio elettronico diretto



Direttiva 2008/8/CE che si estende al commercio elettronico indiretto dal 2021

- Piattaforme multiparti



Il servizio reso dalle piattaforme assume natura di intermediazione a condizione che la piattaforma non agisca in nome proprio



Es. Airbnb (locazione immobile) l'imponibilità della prestazione opera in due casi:

- Il cliente ovunque stabilito è consumer e l'immobile è situato in Italia;
- Il cliente «business» è stabilito in Italia, a prescindere dal luogo di ubicazione dell'immobile.

- Gli over the top





Il problema è la valorizzazione delle informazioni scambiate tramite social network

La web tax può essere una soluzione?

BEPS ACTION 1 : necessità di assicurare l'efficiente riscossione dell'iva nelle forniture transfrontaliere di beni e servizi legati alla digital economy

Digital economy deve aver riguardo a due aspetti:

- 1) Che l'imposizione abbia luogo in capo all'effettivo fruitore della prestazione
- 2) Una volta fissata la territorialità la liquidazione e il versamento dell'iva possano avvenire sulla base di strumenti tecnici affidabili ed armonizzati

 **Soluzione Ocse Ue**  Realizzabile solo attraverso l'implementazione su scala mondiale del principio della tassazione a destinazione

(Brief on the tax challenges arising from digitalisation: interim report 2018)

NOVITÀ DIRETTIVA IVA

Dal 2015  Commercio elettronico diretto  **MOSS** (art. 5 della Direttiva 2008/8/CE che ha modificato art. 58 Direttiva 2006/112/CE)

Modifiche alle direttive Iva 2006/112/CE e 2009/132/CE ad opera della Direttiva UE 2017/2455 del 05 dicembre 2017 in vigore dal 1° gennaio 2019



- soglia transfrontaliera a livello Ue, per servizi già inclusi nel Moss, corrispondente a 10.000 euro di fatturato annuo in ambito intra-Ue, che permette al soggetto passivo di applicare le regole di fatturazione e territorialità del proprio Stato (luogo del fornitore).
- semplificazione dei criteri d'individuazione dello Stato membro di stabilimento del consumatore finale.

NOVITÀ DIRETTIVA IVA

**Modifiche alle direttive Iva 2006/112/CE e 2009/132/CE ad opera della
Direttiva UE 2017/2455 del 05 dicembre 2017
in vigore dal 1° gennaio 2021**



- **L'Iva sulle vendite e-commerce a consumatori europei sarà sempre dovuta nello stato di destinazione dei prodotti a prescindere dal volume d'affari generato nel singolo Paese**



Gli operatori potranno dichiarare e versare l'Iva nei singoli Paesi tramite il **Moss**

- **Eliminata la franchigia entro la quale le importazioni non sono soggette ad Iva all'importazione:**



La soglia di esenzione all'importazione, che in Italia è attualmente di 22 euro.

Novità Direttiva Iva

- **Novità per le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi o territori terzi di modico valore (con un valore intrinseco doganale fino a 150 euro)**



Il venditore non stabilito in Europa che vende i prodotti ai consumatori europei potrà nominare un intermediario stabilito in Europa che si occuperà di versare l'Iva per conto del venditore Extra Ue.



Ai fini Iva il momento impositivo diventerà quello dell'acquisto on line e non invece dell'importazione fisica dei prodotti.

- **E' stata prevista dalla Direttiva una responsabilità solidale ai fini dell'Iva da parte dei gestori di portali elettronici e di piattaforme on line (marketplaces) quando questi agiscono come intermediari nelle vendite a distanza**



Le stesse piattaforme saranno considerate soggetti passivi ai fini Iva

ASPETTI CRITICI NELL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TASSAZIONE A DESTINAZIONE NEI GRUPPI MULTINAZIONALI CHE OPERANO NELLA DIGITAL ECONOMY

La sentenza Corte di Giustizia FCE Bank Causa C-210/04 rende impossibile l'operare del principio della tassazione a destinazione



La stabile organizzazione, secondo la Corte di Giustizia, è priva di indipendenza giuridica ed economica rispetto alla sede principale. Nei rapporti tra stabile organizzazione e casa madre la prestazione di servizi non può avere rilevanza ai fini Iva in quanto non negoziata tra parti indipendenti ed autonome.

Il principio sancito dalla sentenza è stato fatto proprio anche dall'Amministrazione Finanziaria, con la Risoluzione 81/2006.

Il suddetto principio è stato parzialmente stemperato dalla sentenza Le Credit Lyonnais e la sentenza «Caso Skandia».

